

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo 11 del progetto della Commissione:

« Le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 avranno effetto dal 1° gennaio 1867 e saranno applicate anche pel secondo semestre 1866. »

La Camera sa bene che i numeri degli articoli dovranno poi essere cambiati, poichè ne sono stati aggiunti parecchi.

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« Art. 12. L'accertamento in corso pel secondo semestre 1866 dei redditi di ricchezza mobile servirà eziandio per l'anno 1867, e si spedirà per i tre semestri un unico ruolo di riscossione.

« I pagamenti si faranno in quattro rate eguali: la prima, venti giorni dopo la pubblicazione dei ruoli; la seconda, il 31 dicembre 1867; la terza, il 31 marzo; e l'ultima, il 30 giugno 1868. »

Ha facoltà di parlare il deputato Nervo.

**NERVO.** Io mi permetto di chiamare l'attenzione della Camera sulle grandi difficoltà che s'incontreranno per esigere una somma così considerevole d'imposta, come è quella di tre semestri in quattro sole rate.

È uso generale in Italia, anche secondo la precedente legislazione sui tributi diretti, che questi si paghino a bimestri o a dodicesimi maturati. Io credo di rendere un servizio all'amministrazione delle finanze, e meno onerosa l'imposta ai contribuenti, col proporre che invece di esigere l'importo del secondo semestre 1866, e dei due semestri del 1867 in quattro rate, si adotti il sistema di esigere questo importo in sei rate, alla distanza di due mesi ciascuna.

**FINALI, commissario regio.** Prego la Camera di considerare a qual epoca si dovrebbe andare per la riscossione di questa imposta, quando l'emendamento proposto dall'onorevole Nervo venisse accettato.

Del resto all'amministrazione pubblica le deliberazioni del Parlamento sono come un faro che deve guidarla in mezzo alle incertezze. Ora dalla Camera precedente era stato votato un progetto di legge, il quale per la riscossione delle tasse dirette non prescrive rate bimestrali, ma semestrali.

Si potrà discutere sulla bontà del sistema, ma non ora; chè essendo pressochè alla metà l'anno, e avendo già il Governo dichiarato non potersi mettere in spedizione i ruoli se non verso la fine, non si può ragionevolmente dimandare che la riscossione dell'imposta del secondo semestre 1866 sia chiesta a bimestri, cioè ritardata fino alla fine del 1868.

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PLUTINO AGOSTINO.** Stando alle dichiarazioni del signor commissario regio, che cioè i ruoli non possono

eseguirsi che nella fine dell'anno, ne nasce per necessaria conseguenza che si accumulino la prima, la seconda e la terza rata nel principio del 1868.

Il legislatore nel fare la legge d'imposta deve soprattutto badare a che le esazioni siano certe, e quindi io ho tutti i miei dubbi che i contribuenti possano affrontare in un lasso di tempo così ristretto tutte le rate che la Commissione divide per trimestre, appunto nell'intenzione di facilitare ai contribuenti i pagamenti suddetti.

Soprattutto m'impone moltissimo l'idea che non solo gli arretrati del primo semestre 1866, ma tutta l'imposta coll'aggravio che noi stiamo votando pel 1867 debbe essere effettuata nei primi mesi del 1868; e siccome i contribuenti devono naturalmente nei primi mesi del 1868 far fronte alla nuova imposta coi bilanci del 1867, si riduce la mia preghiera, che spero sarà accettata dal commissario regio e dalla Commissione, a che l'ultima rata che scade nel giugno 1868 sia protratta al settembre dello stesso anno; poichè, signori, non dobbiamo badare solo a stabilire i termini di pagamento, ma dobbiamo vedere se i contribuenti saranno in grado di pagare.

Ora, quando voi avete voluto accordare una facilità ai contribuenti; quando avete ripartito i pagamenti in rate, che nel fatto diventeranno effimere; quando voi obbligate i contribuenti ad affrontare coi redditi del 1867 tre rate, perchè volete anche che paghino una rata nel giugno del 1868, cioè in un'epoca in cui non ci sono proventi di sorta, non essendovi in quell'epoca dell'anno maturato alcun reddito agrario, nè liquidata alcuna operazione commerciale? Accordate dunque almeno una dilazione all'ultimo trimestre, affinchè il contribuente possa essere in grado di pagare l'ultima rata.

Io spero che il signor commissario regio, il quale vorrà certamente essere sicuro di ottenere questo incasso, accorderà il pagamento di questo trimestre posticipato, anzichè fare un cumulo di arretrati, che difficilmente si potranno pagare dai contribuenti e che poi si traducono in moleste coazioni.

Sono quindi fidente nell'esito della mia proposta.

**MINGHETTI.** Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole Plutino.

Chi considera i termini concessi con questa legge, non può a meno di considerare anche per una parte la grande difficoltà che prima della fine dell'anno si possa pagare la prima rata; e per l'altra, la strettezza del tempo che è assegnato ai contribuenti per potere soddisfare, non solo le rate di un anno, ma eziandio le rate dell'altro semestre. E se si pon mente alle difficoltà che si sono incontrate nelle riscossioni passate ed agli arretrati che vi sono rimasti, io credo molto ragionevole accordare al contribuente il tempo di realizzare in parte le sue rendite, il che non avviene ordinariamente se non nella seconda metà dell'anno.